



CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE DELLA
CONFEDERAZIONE AUTONOMA
SINDACATI ITALIANI

ASPETTI GENERALI

Dott. Pino Sulcanese

SOGGETTI INTERESSATI

- **Pensionati e dipendenti** con contratto a tempo indeterminato (compresi lavoratori italiani all'estero con reddito determinato con retribuzione convenzionale stabilita annualmente dal Ministero);
- **Dipendenti** con contratto a tempo determinato che deve durare almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e conoscenza del sostituto d'imposta per conguaglio (CAF-dipendenti);
- **Personale della scuola** con contratto a tempo determinato, purchè il contratto duri da Settembre 2021 a Giugno 2022;
- **Produttori agricoli**, anche con partita Iva, purché esonerati dalla presentazione del Mod. 770, IRAP e IVA.

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati:

- Soggetti che percepiscono indennità di mobilità, cassa integrazione ecc..;
- I soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione agricola e/o piccola pesca;
- I sacerdoti della chiesa cattolica;
- I parlamentari nazionali, i giudici costituzionali, i consiglieri regionali, comunali, provinciali ecc.. ossia i titolari di cariche elettive;
- I soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

In ogni caso condizione inderogabile è la residenza in Italia nel 2020 e nel 2021.

SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

Con il “Decreto Fare” D.L. 69/2013, dal 2014, è estesa la possibilità dell' Assistenza Fiscale ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati presentando il Mod. 730 ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche se privi di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

La possibilità è estesa anche alla dichiarazione dalla quale emerga un debito.

Nel quadro relativo ai dati del “sostituto d'imposta” andrà barrata l'apposita “casella”, mentre gli altri campi del quadro non andranno compilati.

Questa possibilità ha carattere generale e si applica a tutti i contribuenti purchè titolari dei redditi sopra evidenziati e privi di sostituto d'imposta e anche se in possesso di dichiarazione precompilata.


| DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO | | | | | | | | | | <i>Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante</i> | |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------|--|--|---|--|
| COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE | | | CODICE FISCALE | | | COMUNE | | | | MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PROV. | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | | | NUM. CIVICO | C.A.P. | | | | | |
| FRAZIONE | | NUMERO DI TELEFONO / FAX | | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | | | CODICE SEDE | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Nelle informazioni relative al “**contribuente**” è presente la casella “**730 senza sostituto**”, nella quale indicare la **lettera “A”** per questa particolare tipologia di dichiarazione



MODELLO 730/2022

Redditi 2021



Mod. N.

| CONTRIBUENTE | | | | DATA CARICA EREDE | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--|
| DICHIARANTE | CONIUGE DICHIARANTE | DICHIARAZIONE CONGIUNTA | RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE | GIORNO | MESE | ANNO |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) | Soggetto fiscalmente a carico di altri | 730 integrativo (vedere istruzioni) | 730 senza sostituto | Situazioni particolari | Quadro K | CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede) |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="A"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

DICHIARAZIONE A DEBITO:

In tal caso il CAF dovrà **alternativamente**:

- ATTENZIONE ■ **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate la relativa **delega di pagamento**. Il contribuente dovrà fornire **necessariamente** delega per l'addebito e le coordinate bancarie.

ATTENZIONE ■ Se sul conto corrente non c'è copertura, anche parziale, l'Agenzia scarta la delega e il contribuente incorre in un **omesso** versamento.

- **consegnare** al contribuente almeno 10 giorni prima della scadenza per il pagamento la delega di versamento compilata.

Si considera come termine di riferimento per il versamento quello del Mod. REDDITI PF (30 giugno), con conseguente consegna del Mod. F24 al contribuente entro il 20 giugno. Esiste, inoltre, la possibilità di versamento al 30 luglio, con maggiorazione dello 0,40%. In tal caso la il Mod. F24 va consegnato entro il 20 luglio.

DICHIARAZIONE A CREDITO:

In tal caso i rimborsi saranno eseguiti dall'**Agenzia delle Entrate** con le seguenti modalità:

■ **accredito in c/c bancario o postale.** In tal caso il contribuente dovrà fornire all'Agenzia le coordinate del suo c/c attraverso:

a) **procedura online** disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;

b) **qualsiasi ufficio** dell'Agenzia delle Entrate.

Se non vengono fornite le coordinate del c/c:

■ **Titoli di credito** a copertura garantita emessi da Poste Italiane Spa.



I rimborsi **non superiori ad € 12,00** non saranno erogati.

Il risultato della liquidazione del Mod. 730-2022, dei contribuenti senza sostituto d'imposta, verrà indicato:

- nel **rigo 162** del Mod. 730-3, se emerge un **debito**;
- nel **rigo 164** del Mod. 730-3, se emerge un **credito**.

Inoltre, sempre nel Mod. 730-3, è inserita la sezione **“Importi da versare Mod. F24 (730 dipendenti senza sostituto)”**. In esso sono indicate le somme da versare, a **cura del contribuente**, suddivise per tipologia e codice tributo.

IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 ORDINARIO

| | RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN | RATE | SALDO E PRIMO ACCONTO | SECONDO O UNICO ACCONTO |
|-----|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 161 | IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto | | ,00 | ,00 |
| 162 | IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245 |  | ,00 | ,00 |
| | | | | CREDITO |
| 163 | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati) | | | ,00 |
| 164 | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto) |  | | ,00 |

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | CODICE TRIBUTO | ANNO DI RIFERIMENTO | CODICE REGIONE/COMUNE | CREDITO (DA QUADRO I) | DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |
| 191 | IRPEF | 4001 | 2021 | | ,00 | ,00 |
| 192 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 3801 | 2021 | | ,00 | ,00 |
| 193 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 3844 | 2021 | | ,00 | ,00 |
| 194 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI | 1842 | 2021 | | ,00 | ,00 |
| 195 | SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA | 4200 | 2021 | | | ,00 |
| 196 | INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO | 1816 | 2021 | | | ,00 |
| 198 | TOTALE | | | | ,00 | ,00 |

IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO)

| IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | CODICE TRIBUTO | ANNO DI RIFERIMENTO | CODICE REGIONE/COMUNE | IMPORTO DA VERSARE |
| 231 | IRPEF | 4001 | 2021 | | ,00 |
| 232 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 3801 | 2021 | | ,00 |
| 233 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 3844 | 2021 | | ,00 |
| 234 | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2022 | 4033 | 2022 | | ,00 |
| 235 | ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA | 4200 | 2021 | | ,00 |
| 236 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 | 3843 | 2022 | | ,00 |
| 237 | IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO | 1816 | 2021 | | ,00 |
| 238 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI | 1842 | 2021 | | ,00 |
| 239 | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2022 | 1840 | 2022 | | ,00 |
| 241 | Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 3801 | 2021 | ,00 |
| 242 | | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 3844 | 2021 | ,00 |
| 243 | | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 | 3843 | 2022 | ,00 |
| IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE | | | | | |
| 244 | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2022 | 4034 | 2022 | | ,00 |
| 245 | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2022 | 1841 | 2022 | | ,00 |

I REDDITI DICHIARABILI

- Redditi fondiari;
- Redditi pensione – lavoro dipendente e assimilati;
- Redditi di capitale (alcuni);
- Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- Redditi occasionali derivanti da attività commerciali;
- Indennità sportive dilettanti – rimborsi trasferte;
- Indennità cessazione rapporti CO.CO.CO. non assoggettabili a tassazione separata;
- Altri redditi diversi (es. terreni-fabbricati esteri);
- Alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (sez. II quadro D).

REDDITI DA DICHIARARE IN QUADRI AGGIUNTIVI DELL'UNICO

Redditi soggetti a tassaz. separata e imp.sostit. – quadro RM:

- titolari di redditi di capitale di fonte estera-no ritenute imposta;
- interessi, premi e altri proventi di obbligazioni e titoli simili, sia pubblici che privati sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva (D.Lgs. 239/96 e succ. modif.);
- indennità di fine rapporto percepite da soggetti che non sono sostituti d'imposta;
- proventi da depositi a garanzia per i quali è dovuta imposta sostitutiva del 20%;
- coloro che nel 2021 hanno rivalutato i terreni;
- redditi derivanti da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto soggette a imp. sostitutiva del 20%;
- docenti titolari di cattedre in scuole di ogni ordine e grado che intendono fruire della tassazione sostitutiva per compensi da lezioni private e ripetizioni.

In tutti i casi presentando il mod. 730 e il quadro RM non è possibile optare per la tassazione ordinaria.

REDDITI DA DICHIARARE IN QUADRI AGGIUNTIVI DELL'UNICO

Plusvalenze e minusvalenze finanziarie – quadro RT

Coloro che nel 2021 hanno avuto:

- realizzo di plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate (escluse quelle non qualificate da Paesi “black list” non negoziate in mercati regolamentati) e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non si sia optato per il regime amministrato o gestito;
- minusvalenze, da partecipazione qualificate e non, e perdite da rapporti da cui derivino altri redditi diversi di natura finanziaria che vogliono essere riportate in anni futuri;
- rivalutazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 7 della L. 448/2001 e art. 2 del D.L. 282/2002 e succ. modif.

REDDITI DA DICHIARARE IN QUADRI AGGIUNTIVI DELL'UNICO

Investimenti all'estero – quadro RW

Coloro che nel 2021 hanno:

- detenuto investimenti o attività di natura finanziaria all'estero; in sostanza immobili a disposizione e altri beni mobili (es. yacht, oggetti preziosi e opere d'arte) anche se non produttivi di reddito;
- contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o possessori di attività finanziarie all'estero, per il calcolo delle relative imposte (IVIE – IVAFE).

I quadri aggiuntivi devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. Unico PF, nei modi e nei termini previsti per lo stesso Mod. Unico.

In alternativa, è possibile presentare integralmente il solo Mod. Unico PF.



AMMINISTRATORI CONDOMINI – QUADRO K

Gli Amministratori di condominio che si avvalgono del Modello 730, possono assolvere l'obbligo di comunicare i **beni e servizi acquistati dal condominio** e i **dati catastali** dello stesso, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, mediante il **quadro K del Modello 730**.

In sostanza questo quadro, nel quale sono richiesti gli **stessi dati** del **quadro AC del Modello Redditi PF**, permette agli Amministratori che si avvalgono dell'assistenza fiscale di **adempire** il citato obbligo di comunicazione **direttamente nel Modello 730**.

OBBLIGATI ED ESONERATI

Il contribuente è **tenuto a presentare** la dichiarazione se ha conseguito **redditi nell'anno 2021** e non rientra nelle ipotesi di esonero.

In questo caso deve **verificare** se può presentare il modello **730** o deve presentare il **modello REDDITI**.

La dichiarazione deve comunque essere **presentata** se le **addizionali all'Irpef non sono state trattenute** o sono state **trattenute in misura inferiore** a quella dovuta.

La dichiarazione deve essere **presentata** anche se sono stati **percepiti esclusivamente redditi** che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la **cedolare secca**.

La dichiarazione **può essere presentata**, anche in **caso di esonero**, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2021.

I NON OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE

I casi più ricorrenti sono:

- Possessori di solo redditi fondiari \leq € 500,00;
- Titolari di redditi dipendenti e/o pensioni erogati da unico sostituto o da più se con conguaglio, anche se possessori di reddito di abitazione principale, sue pertinenze e altri fabbricati non locati (**attenzione**: l'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale);
- Titolari di redditi complessivi \leq € 4.800,00, al netto dell'abitazione principale, nel quale concorrono redditi assimilati con detrazione non rapportata al periodo di lavoro (attività intramuraria, redditi derivanti da attività commerciale e/o professionale non esercitate abitualmente);
- Titolari di redditi esenti (rendite Inail invalidità permanente o morte, pensioni sociali, di guerra, alcune borse di studio,...), di redditi soggetti a imposta sostitutiva (BOT, titoli debito pubblico, esclusa cedolare secca), di redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta (interessi c/c, LSU);
- Compensi da attività sportive dilettantistiche \leq € 30.658,28;
- Esonero generalizzato: non obbligo di scritture contabili con imposta lorda dovuta \leq € 10,33 (al netto di detrazioni: famiglia, lavoro e ritenute).

Ricordiamo che in linea generale l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative ADDIZIONALI relativamente ai redditi fondiari degli immobili non locati.

Conseguentemente, **sono esonerati dall'obbligo di** presentazione della dichiarazione i possessori di soli redditi da:

- **abitazione principale e relative pertinenze;**
- **fabbricati non locati** soggetti a IMU.

Dal 2013, gli immobili non locati situati nello stesso comune della **abitazione principale** concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF nella **misura del 50%**.

Di conseguenza, se posseduti, **non può essere applicato l'esonero** dalla presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE

La dichiarazione deve comunque essere presentata:

- se le **addizionali IRPEF** non sono state trattenute o, se trattenute, in misura inferiore al dovuto;
- se percepiti redditi da locazione con **opzione per cedolare secca**.

OBBLIGO MODELLO UNICO

Non possono avvalersi dell'assistenza fiscale e sono quindi obbligati alla presentazione del **Modello Unico PF**, i contribuenti che nel **2021 hanno posseduto**:

- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- Redditi di lavoro autonomo con applicazione art.50 TUIR (soci coop artigiane);
- redditi diversi non compresi tra quelli dichiarabili nel quadro D, righe D4 e D5 (es. affitto unica azienda);
- plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate o da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi "black list" i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi da trust, in qualità di beneficiario;
- redditi da **produzione di "agroenergie"** oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014.

Inoltre, non possono utilizzare il Mod. 730 coloro che:

- non sono residenti in Italia nel 2021 e/o nel 2022;
- devono presentare anche una tra le dichiarazioni IVA, IRAP, 770 (es. produttore agricolo al contempo lavoratore dipendente, obbligato a presentare una delle suddette dichiarazioni);
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- utilizzano **crediti d'imposta** per **redditi prodotti all'estero** diversi da quelli di cui al rigo **G4**;
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
- coloro che destinano a locazione più di 4 appartamenti.

INDICAZIONE DEI DATI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Somme in valuta estera: la determinazione in euro di redditi, spese ed oneri non in euro si ottiene in base al cambio vigente:

- ♦ nel **giorno** in cui questi sono **stati percepiti** o **sostenuti**, ovvero
- ♦ nel **giorno antecedente più prossimo**.

Se nei giorni sopra evidenziati il **cambio** non è stato fissato, va utilizzato il **cambio medio del mese**.

Le informazioni sui **tassi di cambio** in vigore giornalmente sono reperibili sul sito www.bancaditalia.it/UIF.

Proventi sostitutivi ed interessi: proventi, interessi moratori e per dilazione di pagamento conseguiti in sostituzione di redditi, vanno indicati utilizzando gli **stessi quadri** utilizzabili per dichiarare i redditi da questi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Tra questi abbiamo la cassa integrazione, la mobilità, l'indennità di maternità e le somme da transazioni.

Fondo Patrimoniale: i redditi dei beni del fondo vanno **imputati** per **metà** a ciascuno dei **coniugi** (art. 4, c.1, lett. b), TUIR).

Usufrutto legale: i genitori devono **includere** nella propria dichiarazione i **redditi** dei **figli minori** sui quali hanno l'**usufrutto legale**. Fanno eccezione i beni acquistati dal figlio con il proprio **lavoro**, quelli ricevuti in **eredità** o **donazione** per intraprendere una carriera, un'arte o una professione e le **pensioni di reversibilità** da chiunque corrisposte.

Documentazione da esibire al CAF: il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale deve esibire, anche in **copia fotostatica**, la seguente documentazione:

- ◆ attestante le **ritenute d'acconto** dichiarate (es. CU);
- ◆ **fatture, scontrini, ricevute e quietanze** di oneri detraibili o deducibili con la documentazione utile per il riconoscimento (es. copia contratto di mutuo e di compravendita immobile per gli interessi passivi);
- ◆ **Attestati Mod. F24** per versamenti d'imposta (es. acconti) effettuati direttamente dal contribuente;
- ◆ **copia Mod. Unico** anno precedente in presenza di eccedenze d'imposta chieste a riporto;

- ♦ per il **recupero del patrimonio edilizio** (fatture, bonifici, autorizzazioni o documentazione simile per la regolarità edilizia, ovvero autodichiarazione nei casi di esenzione, titolo di proprietà o possesso);
- ♦ per il **risparmio energetico** (come sopra, anche per regolarità edilizia se necessaria, comunicazione ENEA):
- ♦ ogni altra tipologia di documentazione utile ai controlli preventivi necessari per l'apposizione del visto di conformità.

Non esiste un **elenco dettagliato** di tutti i **documenti** che vanno richiesti, ma il **Ministero** ha evidenziato quelli che **non vanno esibiti**, relativi a:

- ★ oneri deducibili **riconosciuti** dal Sostituto d'imposta;
- ★ detrazioni **soggettive** d'imposta (es. i certificati di famiglia, di residenza,...);
- ★ alcune tipologie di reddito indicati in dichiarazione (contratti di locazione, certificati catastali, per i redditi fondiari).

Conservazione: il **contribuente** e il **CAF** devono conservare la documentazione (il CAF anche copia delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione) fino al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello di **presentazione** (31/12/2027 per il 730/2022).

L'Agenzia delle Entrate può richiedere al CAF che ha rilasciato il visto di conformità documenti e chiarimenti relativi alle dichiarazioni, **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di **presentazione**.

In tal caso, il CAF, è **tenuto** a trasmettere **telematicamente** all'Agenzia, **entro 60 giorni**, la documentazione e i chiarimenti richiesti.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Locazioni brevi

Il reddito derivante da locazioni brevi costituisce **reddito fondiario** per il **proprietario** dell'immobile o per il **titolare di altro diritto reale** e va indicato nel **quadro B**; per il **sublocatore o il comodatario**, invece, costituisce **reddito diverso** e va indicato nel **quadro D**.

Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in **forma imprenditoriale**.

Pertanto, se nel corso del 2021 sono stati destinati a locazione breve **più di 4 appartamenti**, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il **modello REDDITI PF**.

Unioni civili

La L. 76/2016 stabilisce che: le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Dichiarazione presentata dagli eredi

Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2021 delle persone **decedute nel 2021 o entro il 30 settembre 2022**, gli eredi possono utilizzare il **modello 730**.

Per le persone **decedute successivamente al 30 settembre 2022**, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021 può essere presentata utilizzando esclusivamente il **modello REDDITI PF**.

Termini di versamento da parte degli eredi

Per i soggetti **deceduti entro il 28 febbraio 2022** i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei **termini ordinari**. Per le persone **decedute successivamente**, i termini sono **prorogati di sei mesi** e scadono quindi il **30 dicembre 2022**.

Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una **scheda unica** per la **scelta** della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

Il contribuente può destinare:

- l'**otto per mille** del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il **cinque per mille** della propria Irpef a determinate finalità;
- il **due per mille** della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef **non sono in alcun modo alternative tra loro** e possono, pertanto, essere tutte espresse.

Tali scelte **non determinano maggiori imposte** dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve **compilare** l'apposita **scheda (Mod. 730-1)**, da **presentare integralmente** anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

- POSSIBILITA' PREVISTA, ANCHE PRECOMPILATA, SE ENTRAMBI I CONIUGI HANNO I REQUISITI PER IL MOD. 730.
- **NON E' POSSIBILE SE:**
 - DICHIARAZIONE PER CONTO DI INCAPACE;
 - DICHIARAZIONE PER CONTO DI MINORI;
 - DECESSO DI UNO DEI CONIUGI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO.

IL SOSTITUTO

Il sostituto d'imposta da indicare nel modello 730 è il datore di lavoro al momento della presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE: il soggetto che ha rilasciato la CU non è sempre il datore di lavoro a cui inviare il mod. 730/4 e che effettuerà i conguagli.

Segnalo alcune categorie di lavoratori che variano con maggior frequenza il sostituto:

- Militari;
- Camerieri/operatori nel settore turistico recettivo;
- Edili;
- Neo pensionati nell'anno 2021;
- Dipendenti di aziende in crisi;
- Bancari, causa fusioni ecc..;
- Precari;
- Dipendenti della grande distribuzione.

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico rimane a € 2.840,51 (€ 4.000.00 figli di età non superiore a 24 anni).

ATTENZIONE

A seguito dell'introduzione dell'IMU dal 2012, in linea generale, vi è un effetto sostitutivo per la componente immobiliare IRPEF. Di regola, quindi, se si versa l'IMU l'immobile **non concorre** alla formazione del reddito complessivo. Contrariamente, se l'immobile è esente IMU, **è dovuta IRPEF**.

Riguardo i **redditi dei fabbricati**, la disposizione vigente è tale che si dovrà considerare:

- fabbricati **non locati**, siti in comuni diversi da quello di abitazione **principale**: l'IMU sostituisce l'IRPEF;
- fabbricati **non locati**, siti nello stesso comune dell'abitazione **principale**: concorrono alla base imponibile IRPEF ed Addizionali per il 50% anche se assoggettati ad IMU;
- l'**abitazione principale e sue pertinenze**, in generale, non hanno scontato l'IMU. Pertanto, nel 2021, il relativo reddito concorrerà alla formazione del reddito complessivo, con evidente ripercussione nella verifica per il reddito di **familiare a carico**. Di contro non vi sarà nessun effetto sulle detrazioni per **carichi di famiglia** (vista la loro deduzione dal reddito imponibile).

Riguardo i **redditi dei terreni**, in linea generale, per quelli **non affittati** permane la tassazione IRPEF sul **reddito agrario** e l'IMU è sostitutivo solo del **reddito dominicale**.

Se il terreno **non affittato** è **esente** dall'**Imu** risulta **dovuta l'Irpef**.
Ad esempio sono **esenti** dall'**Imu** i **terreni** ricadenti in **aree montane o di collina** individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016.

Per i **terreni affittati**, invece, sono **dovute sia l'Irpef che l'Imu**.

BREVEMENTE SI RICORDA CHE L'ART. 12, COMMA 2, TUIR, STABILISCE CHE IL LIMITE DI REDDITO PER ESSERE CONSIDERATI FISCALMENTE A CARICO – COMPRENDE:

- retribuzioni da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede e da enti da essa gestiti, da enti centrali della Chiesa cattolica;
- quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera o limitrofe;
- reddito d'impresa o lavoro autonomo soggetto a imposta sostitutiva per “contribuenti minimi” (art. 27, c. 1 e 2 , D.L. n. 98/2011);
- reddito d'impresa o lavoro autonomo soggetto a imposta sostitutiva per forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- reddito immobili locati assoggettati a cedolare secca.

REDDITI NON CONSIDERATI PER LA VERIFICA DEL LIMITE DI € 2.840,51 (o € 4.000,00):

☞ Redditi esenti;

☞ Redditi assoggettati a tassazione separata (anche per opzione);

☞ Redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

RICORDO CHE IL REDDITO COMPLESSIVO DA CONSIDERARE E' AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI.

COMPOSIZIONE DEL MODELLO:

A) MODELLO 730 BASE

- **Frontespizio**

Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.

- **Firma della dichiarazione**

- **Quadro A (redditi dei terreni)**

Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

- **Quadro B (redditi dei fabbricati)**

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.

- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**

Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale e dati relativi al trattamento integrativo e all'ulteriore detrazione.

- **Quadro D (altri redditi)**

Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**

Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**

Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

- **Quadro G (crediti d'imposta)**

Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus, per negoziazione e arbitrato, per lo sport bonus, per la bonifica ambientale e per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

- **Quadro I (Imposte da compensare)**

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2022 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2022 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.

- **Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)**

Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

- **Quadro L (Ulteriori dati)**

Informazioni in merito ai redditi prodotti dai residenti a Campione d'Italia.

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

- minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o
- imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte),

è possibile:

➡ presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello **730 completo** di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Il mod. 730 integrativo deve essere comunque **presentato a un Caf** o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.

Va **esibita la documentazione** necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'**integrazione** che viene effettuata.

Se l'assistenza sul mod. **730 originario** era stata prestata dal **sostituto** d'imposta occorre esibire **al Caf** o al professionista abilitato **tutta la documentazione**;

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se i dati per identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio sono incompleti o inesatti si può:

➡ presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

In questo caso si dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Il nuovo modello 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario.


C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Si può:

➡ presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

➡ Va utilizzato il **modello REDDITI Persone fisiche 2022**.

 **La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.**